

La protezione internazionale: principali tappe storiche

FINE SECONDA GUERRA MONDIALE

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- Convenzione di Ginevra del 1951 - status di rifugiato
- Art. 10 Costituzione italiana - Diritto di asilo

IL RIFUGIATO
COME PERSONA
SINGOLA
PERSEGUIATO
PER MOTIVI
POLITICI O ETNICI

CROLLO DEL MURO DI BERLINO

- Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 entrata in vigore il primo settembre 1997

INIZIO DELLA
CRISI DELL'ASILO
E NECESSITA' DI
TROVARE FORME
DI PROTEZIONE
PER FLUSSI DI
PERSONE IN FUGA
DA VIOLENZE

- Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999
- Consiglio europeo di Tampere nel 1999 (Prima fase del sistema europeo di asilo)

Sviluppo normativa europea su tratta e il traffico di esseri umani

- Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
- Programma di Stoccolma (Seconda fase del sistema europeo di asilo)



Normativa in materia di protezione internazionale: principali tappe storiche e disposizioni fondamentali

Art. 10 Costituzione Italiana

Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni indicate dalla legge

Convenzione di Ginevra del 1951

ART. 1, LETT A CG – RIFUGIATO è colui che “nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato, oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”

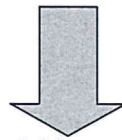
ARTICOLO 33 CG – DIVIETO DI ESPULSIONE O DI RESPINGIMENTO (REFOULEMENT)

DIVIETO DI RESPINGERE UN RIFUGIATO/RICHIEDENTE ASILO ALLA FRONTIERA, O DI RINVIARLO, DOPO L'AMMISSIONE SUL TERRITORIO, IN UN PAESE OVE RISCHI PERSECUZIONE – (Irrilevanza della condizione di regolarità o meno del soggiorno)

La protezione internazionale: principali disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea

IN MATERIA DI STATUS

- Direttiva 2011/95/UE, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione – in vigore dal 22 dicembre 2013)
- DECRETO LEGISLATIVO N. 18 del 21 febbraio 2014, di attuazione della direttiva 2011/95, e che reca modifiche al decreto legislativo n. 251/2007, cd decreto qualifiche, che aveva dato attuazione alla direttiva 2004/83/CE cd direttiva qualifiche.



- Direttiva 2004/83/CE, cd direttiva qualifiche, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (abrogata).

La protezione internazionale: principali disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea

IN MATERIA DI PROCEDURA

- Direttiva 2005/85/CE del 1°dicembre 2005, cd direttiva procedure, relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
- DECRETO LEGISLATIVO N. 25 DEL 28 GENNAIO 2008, cd decreto procedure, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE
- Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)

N.B. Lo Stato italiano NON ha ancora provveduto a dare attuazione alla DIRETTIVA 2013/32/UE, ma il termine per il suo recepimento è fissato per il 20 luglio 2015, dal 21 luglio 2015 la DIRETTIVA 2005/85/CE sarà abrogata.

La protezione internazionale: principali disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea

IN MATERIA DI ACCOGLIENZA

- Direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003, cd direttiva accoglienza, norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
- DECRETO LEGISLATIVO N. 140 DEL 30 MAGGIO 2005, cd decreto accoglienza, di attuazione della direttiva 2003/9/CE
- Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013, relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

N.B. Lo Stato italiano NON ha ancora provveduto a dare attuazione alla DIRETTIVA 2013/33/UE, ma il termine per il suo recepimento è fissato per il 20 luglio 2015, dal 21 luglio 2015 la DIRETTIVA 2003/9/CE sarà abrogata.

LO STATUS DI RIFUGIATO: MOTIVI DI PERSECUZIONE

Gli atti persecutori sono rilevanti solo se motivati da ragioni di:

- RAZZA
- RELIGIONE
- NAZIONALITA'
- **APPARTENZA AD UN PARTICOLARE GRUPPO SOCIALE**
- OPINIONI POLITICHE

LO STATUS DI RIFUGIATO: APPARTENENZA AD UN DETERMINATO GRUPPO SOCIALE

Si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

- C'è condivisione di una caratteristica comune innata (come il sesso o una casta o l'età), di una storia comune immodificabile (come aver fatto parte di un'associazione o di una classe professionale), o una caratteristica fondamentale per la loro coscienza e identità (come orientamento sessuale o identità di genere).
- i membri del gruppo condividono una caratteristica che lo rende riconoscibile e lo contraddistingue dal resto della società, che ne identifica la diversità.

IL BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Colui che:

- 1) non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato
- 2) ma che, in caso di ritorno nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di quel paese.

Un DANNO GRAVE è:

- a) La condanna a morte o all'esecuzione (artt. 2 e 3 CEDU, 2 e 19 Carta dei diritti fondamentali);
- b) La tortura o un'altra forma di trattamento umano o degradante nel paese di origine (artt. 2 e 3 CEDU, 2 e 19 carta dei diritti fondamentali)
- c) La minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale .

Rif. Normativi: art. 14, d.lgs. n. 251/2007

LA PROTEZIONE UMANITARIA FONTI NORMATIVE

- Art. 5, co. 6 TU imm.: "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati ... salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore"
- Art. 19 co. 1 TU imm.: "In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione"
- Art. 11, co. 1, lett. C-ter, TU imm.: "per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, co. 6 e 19, co. 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale"

LA PROTEZIONE UMANITARIA

Carattere residuale

- Persone per le quali non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ma sussistono gravi motivi di carattere umanitario (problemi di salute, vulnerabilità)
- I seri motivi di carattere umanitario "non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela dei diritti umani imposta in via generale dall'art. 2 della Costituzione"
- Persone alle quali è prevista l'applicazione delle clausole di esclusione dal riconoscimento della protezione internazionale ma che se espulse sarebbero a rischio della vita o di trattamenti inumani e degradanti

Principali paesi di asilo dei rifugiati

Mondo

9 dei primi **10** Paesi d'asilo al mondo
si trovano in regioni in via di sviluppo

2,9 mln **Turchia**
1,4 mln **Pakistan**

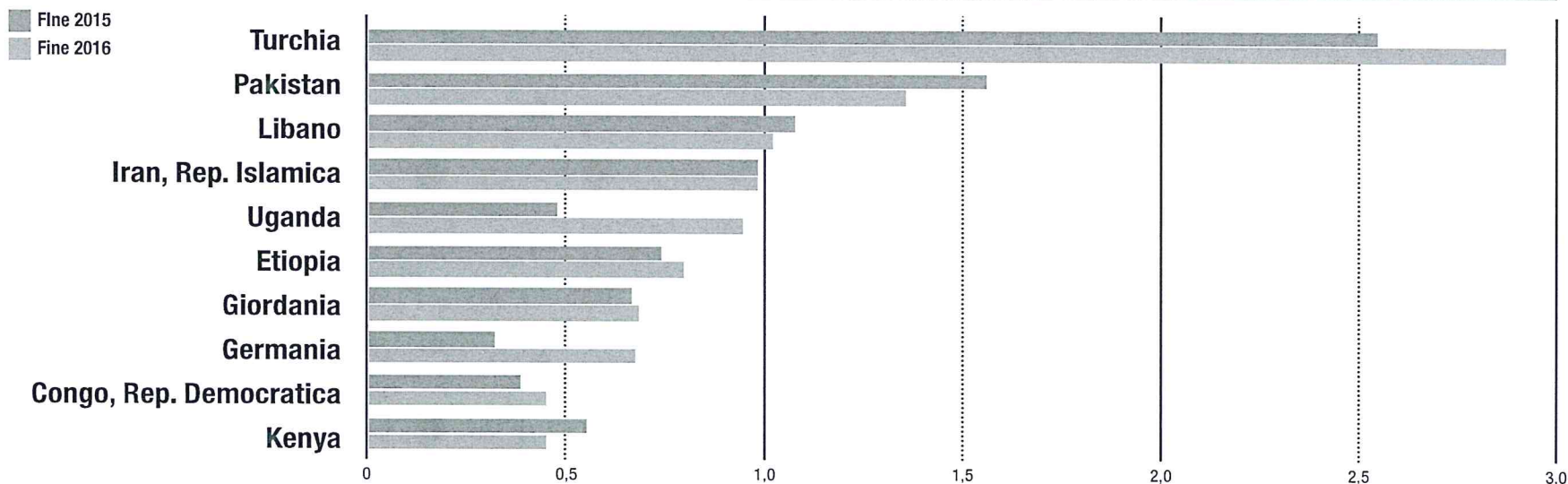
1,0 mln **Libano**
979 mila **Iran**

941 mila **Uganda**

Uganda, Etiopia e Congo fanno invece
parte dei Paesi meno sviluppati



Principali Paesi di asilo. Anni 2015 e 2016. Valori assoluti (in milioni)



Principali paesi di origine dei rifugiati

Mondo

Paesi di origine



5,5 mln **Siria**

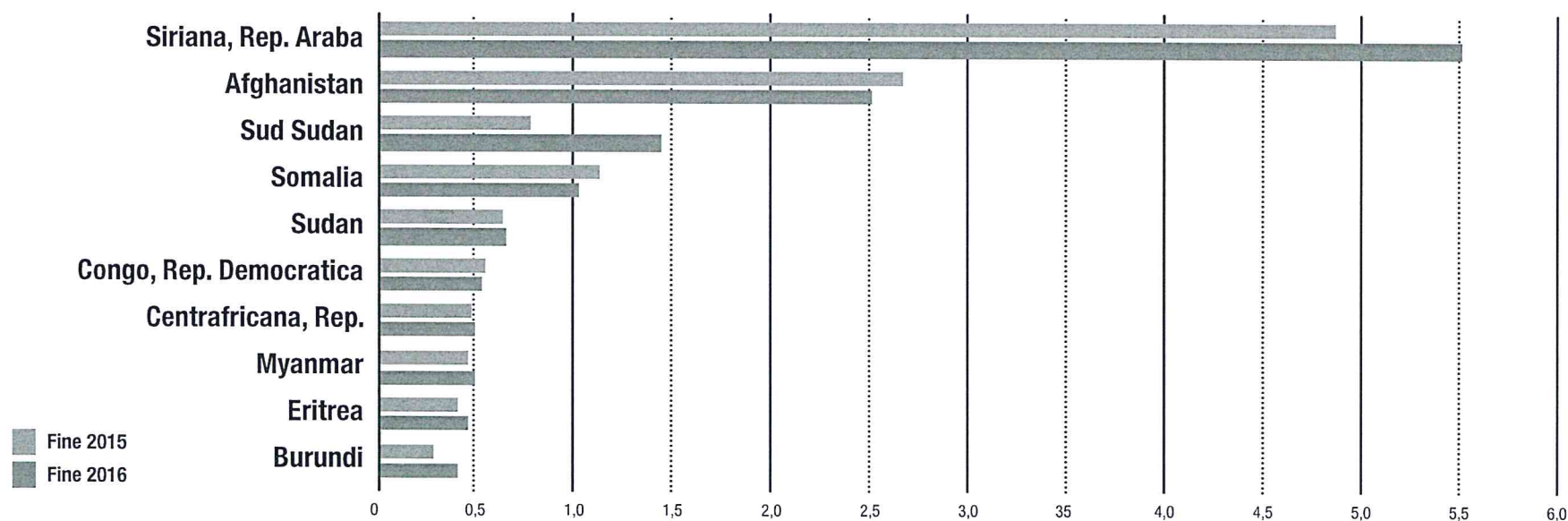
2,5 mln **Afghanistan**

1,4 mln **Sud Sudan**

1,0 mln **Somalia**

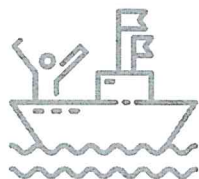
651 mila **Sudan**

Principali Paesi di origine. Anni 2015 e 2016. Valori assoluti (in milioni)



I numeri, il genere, la nazionalità, l'età di chi arriva

2016



Il numero di migranti sbarcati sulle coste

181.436

Nigeria

Eritrea

Guinea

71%

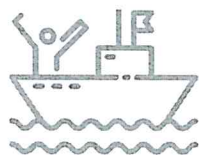
Sesso
maschile

16%

MSNA

2017

a fine ottobre



Il numero di migranti sbarcati sulle coste

111.302

Nigeria

Guinea

Costa d'Avorio

14.579

MSNA

Le domande presentate

2016



123.600

Nigeria | Pakistan | Gambia | Senegal | Costa D'Avorio

2017

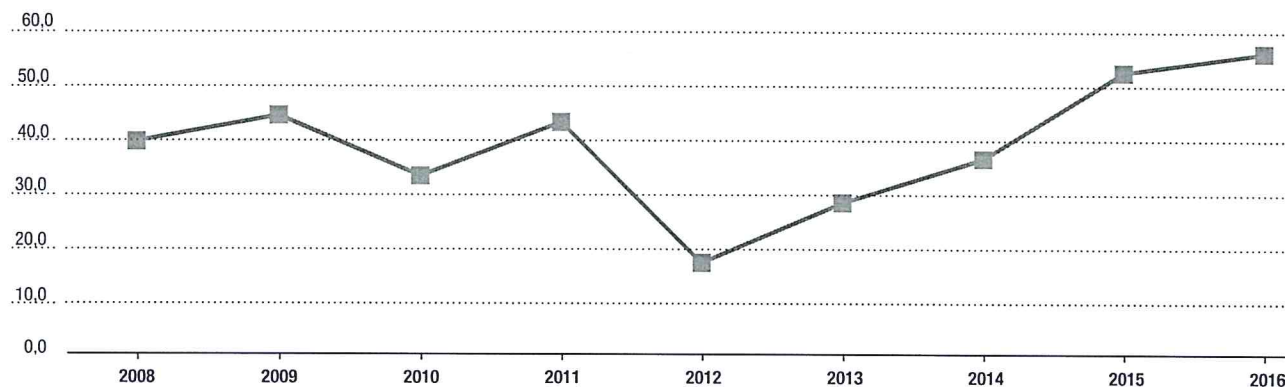


77.449

Nigeria | Bangladesh | Gambia | Pakistan | Senegal

Dinieghi

Dinieghi su domande esaminate annualmente. Anni 2008-2016. Valori percentuali



Incidenza esiti su domande esaminate per prime 10 cittadinanze dei richiedenti asilo. Anno 2016. Valori percentuali

Paesi	Totale esiti positivi	Esiti positivi				Non riconosciuti*	Irreperibili	Altro esito**
		Status rifugiato	Status Protezione Sussidiaria	Proposta Protezione Umanitaria				
Nigeria	25,5	2,8	5,1	17,5		70,5	4,1	0,0
Pakistan	37,4	4,0	19,0	14,4		60,1	2,1	0,3
Gambia	33,1	2,6	2,8	27,7		63,9	3,0	0,0
Senegal	26,2	1,2	3,2	21,9		71,4	2,3	0,0
Costa D'Avorio	32,1	2,9	5,5	23,6		62,4	5,5	0,0
Eritrea	77,2	35,8	38,5	2,8		4,5	8,5	9,7
Bangladesh	26,4	1,6	1,1	23,6		71,7	1,9	0,0
Mali	46,2	0,9	22,0	23,3		51,1	2,8	0,0
Guinea	29,6	1,6	2,1	25,9		66,0	4,5	0,0
Ghana	33,1	1,4	1,3	30,4		63,3	3,5	0,1
Altre***	56,3	16,5	18,8	21,1		38,0	5,1	0,5
Totale	40,2	5,3	14,1	20,8		56,2	3,4	0,2

* compresi negativo
assente,
inammissibilità

** compresi rinuncia,
ecc.

*** Altre: Apolidi -
Cittadinanza
Sconosciuta, ecc.

L'accoglienza di chi arriva

Italia

In base all'Intesa del 2014 la distribuzione dei migranti a livello regionale avviene in base alla percentuale della quota di accesso al Fondo nazionale per le politiche sociali: grazie a questo dal 2014 al 2017 vi è stato un sostanziale "riequilibrio" nella distribuzione a livello regionale

Persone in accoglienza

2016 188.084

2017 205.003
al 15 luglio

Posti nelle diverse tipologie di strutture di accoglienza, per Regione. Anno 2017 (15 luglio). Valori assoluti e percentuali.

Regione	SPRAR		CAS		CPA		TOTALE	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Piemonte	1.437	4,6	13.439	8,5	-	-	14.876	7,3
Valle d'Aosta	25	0,1	313	0,2	-	-	338	0,2
Lombardia	1.980	6,3	25.017	15,8	-	-	26.997	13,2
Trentino-Alto Adige	155	0,5	3.481	2,2	-	-	3.636	1,8
Veneto	693	2,2	11.604	7,3	2.747	18,2	15.044	7,3
Friuli-Venezia Giulia	388	1,2	3.781	2,4	1.087	7,2	5.256	2,6
Liguria	687	2,2	6.041	3,8	-	-	6.728	3,3
Emilia Romagna	2.681	8,6	12.920	8,1	763	5,1	16.364	8,0
Toscana	1.277	4,1	12.506	7,9	-	-	13.783	6,7
Umbria	454	1,4	3.056	1,9	-	-	3.510	1,7
Marche	1.179	3,8	4.520	2,8	-	-	5.699	2,8
Lazio	4.334	13,8	12.441	7,8	963	6,4	17.738	8,7
Abruzzo	642	2,1	3.864	2,4	-	-	4.506	2,2
Molise	652	2,1	2.979	1,9	-	-	3.631	1,8
Campania	2.654	8,5	16.429	10,4	-	-	19.083	9,3
Puglia	2.949	9,4	8.042	5,1	3.461	22,9	14.452	7,0
Basilicata	590	1,9	2.320	1,5	-	-	2.910	1,4
Calabria	3.525	11,3	4.367	2,8	1.105	7,3	8.997	4,4
Sicilia	4.734	15,1	5.043	3,2	4.957	32,9	14.734	7,2
Sardegna	277	0,9	6.444	4,1	-	-	6.721	3,3
Italia	31.313	100	158.607	100	15.083	100	205.003	100